

**Corso di formazione per formatori ed esaminatori
di personale addetto al trasporto di animali vivi
(CONDUCENTI E GUARDIANI)**

LA SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO DEGLI ANIMALI

LUIGI ROCCATTO
AZIENDA USL DI MODENA



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA, 14/10/2025

QUADRO NORMATIVO

**DECRETO
LEGISLATIVO
81/2008**

Titolo I	Principi comuni
Titolo II	Luoghi di lavoro
Titolo III	Attrezzature e DPI
Titolo IV	Cantieri temporanei e mobili
Titolo V	Segnaletica di salute e sicurezza
Titolo VI	Movimentazione Manuale dei carichi
Titolo VII	Videoterminali
Titolo VIII	Agenti fisici
Titolo IX	Sostanze pericolose
Titolo X	Agenti biologici
Titolo X bis	Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Titolo XI	Atmosfere esplosive
Titolo XII	Disposizioni penali e di procedura penale
Titolo XIII	Norme transitorie e finali





APPROCCIO RADICALMENTE MODIFICATO

art. 4 del D.P.R. 547/55 :

"I datori di Lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; Omissis .



DALLA PRESUNZIONE DEL RISCHIO ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA

- **Valutare tutti i rischi;**
 - **Programmare la prevenzione;**
 - **Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**
 - Rispetto dei principi ergonomici;
 - Riduzione dei rischi alla fonte;
 - Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio;
 - Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici;
 - **Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;**
-



ART. 15 – MISURE GENERALI DI TUTELA

- Controllo sanitario dei lavoratori;
 - Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e destinazione ad altra mansione;
 - Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori e RLS;
 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori e RLS;
 - Informazione, formazione per i dirigenti e preposti;
 - Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - Misure di emergenza (P.S., antincendio);
 - Segnali di avvertimento e sicurezza;
 - Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
-



art. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente decreto legislativo **si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.**
 4. Il presente decreto legislativo **si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi**, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.
 11. Nei confronti dei **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222 del Codice civile si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 21 e 26.**
-



art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «*lavoratore*»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



art. 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti DEVONO:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico HANNO FACOLTÀ DI:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3



art. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

.....

OBIETTIVI INFORMAZIONE E FORMAZIONE



INFORMARE = FAR SAPERE

I lavoratori devono essere informati sui rischi presenti in azienda e sulle misure adottate per eliminarli o ridurli

FORMARE = SAPER FARE

I lavoratori devono ricevere una adeguata formazione sulle modalità con cui vanno svolte le mansioni loro affidate

OBIETTIVI

Modificare l'approccio mentale al tema della sicurezza sul lavoro

NON considerare l'infortunio un evento ineluttabile

Evitare le cause ricorrenti di infortunio

Evitare che il lavoratore sia causa di danno per se e per gli altri

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI



1. AREE DI TRANSITO
2. SPAZI DI LAVORO
3. SCALE
4. MACCHINE
5. ATTREZZI MANUALI
6. MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI
7. IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI
8. IMPIANTI ELETTRICI
9. APPARECCHI A PRESSIONE
10. RETI E APPARECCHI DISTRIBUZIONE GAS
11. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
12. MEZZI DI TRASPORTO
13. RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE
14. RISCHI PER LA PRESENZA DI ESPLOSIVI
15. RISCHI CHIMICI

RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI



1. ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
2. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI
3. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
4. ESPOSIZIONE A RUMORE
5. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
6. MICROCLIMA
7. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
8. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI NON IONIZZANTI
9. ILLUMINAZIONE
10. CARICO DI LAVORO FISICO
11. CARICO DI LAVORO MENTALE
12. LAVORO AI VIDEOTERMINALI

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI



1. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
2. COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ
3. ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
4. FORMAZIONE
5. INFORMAZIONE
6. PARTECIPAZIONE
7. NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO
8. MANUTENZIONE E COLLAUDI
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
10. EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO
11. SORVEGLIANZA SANITARIA



PERICOLO

LA CAPACITÀ DI UN AGENTE O DI UNA ENTITÀ DI PRODURRE UN DANNO

UNA SORGENTE DI POSSIBILE DANNO O OFFESA ALLA SALUTE

RISCHIO

PROBABILITÀ CHE UN PERICOLO DIA LUOGO AD UN EVENTO SFAVOREVOLE

PROBABILITÀ + GRAVITÀ DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE



DANNO

**LESIONE FISICA O ALTERAZIONE
DELLO STATO DI SALUTE**

INFORTUNIO

**DANNO DA CAUSA VIOLENTA SUL LAVORO
(*RISCHI PER LA SICUREZZA*)**

MALATTIA PROFESSIONALE

**PATOLOGIA DA ESPOSIZIONE PROLUNGATA
ALLA NOXA
(*RISCHI PER LA SALUTE*)**



INFORTUNI MALATTIE PROFESSIONALI



COSTI SOCIALI + «SOFFERENZE»

PER L'AZIENDA
PER IL LAVORATORE
PER LA COLLETTIVITÀ
PER LA FAMIGLIA

INAIL



DENUNCE DI INFORTUNIO PER TIPO DI ASSICURATO ANNI 2023-2024

	gen-dic 2023	gen-dic 2024	variazione %
da Lavoratori	515.141	511.688	-0,7%
In occasione di lavoro	422.880	414.853	-1,9%
In itinere	92.261	96.835	5,0%
incidenza % itinere	17,9%	18,9%	
da Studenti (pubblici e privati)	70.215	77.883	10,9%
Totale	585.356	589.571	0,7%

Fonte: elaborazione archivi statistici Inail - dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno

Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento

DENUNCE DI INFORTUNIO IN OCCASIONE DI LAVORO PER GESTIONE ANNI 2023-2024

VALORI AL NETTO DEGLI INFORTUNI AGLI STUDENTI

	gen-dic 2023	gen-dic 2024	variazione %	comp. %
Industria e servizi	379.188	371.594	-2,0%	89,6%
Agricoltura	24.657	24.207	-1,8%	5,8%
Conto Stato - dipendenti	19.035	19.052	0,1%	4,6%
Totale	422.880	414.853	-1,9%	100,0%

Fonte: elaborazione archivi statistici Inail - dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno

Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento



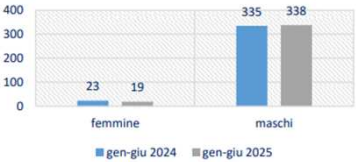
DENUNCE DI INFORTUNIO CON ESITO MORTALE PER TIPO DI ASSICURATO
ANNI 2023-2024

	gen-dic 2023	gen-dic 2024	variazione %
da Lavoratori	1.029	1.077	4,7%
In occasione di lavoro	790	797	0,9%
In itinere	239	280	17,2%
incidenza % itinere	23,2%	26,0%	
da Studenti (pubblici e privati)	12	13	8,3%
Totale	1.041	1.090	4,7%

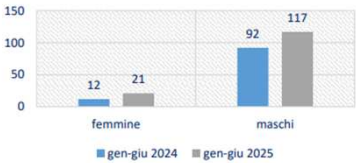
Fonte: elaborazione archivi statistici Inail – dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno

Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento

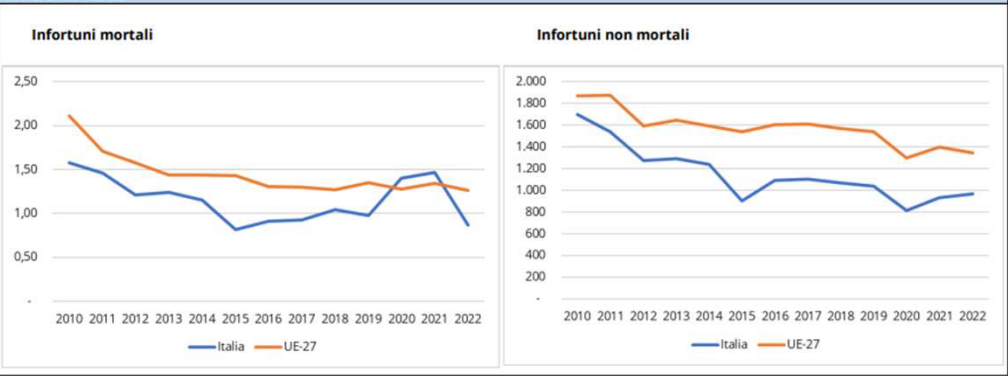
Denunce di infortuni in occasione di lavoro
con esito mortale



Denunce di infortuni in itinere con esito
mortale



TASSI STANDARDIZZATI DI INCIDENZA INFORTUNISTICA NELL'UNIONE EUROPEA (PER 100.000 OCCUPATI)
ANNI 2010 - 2022



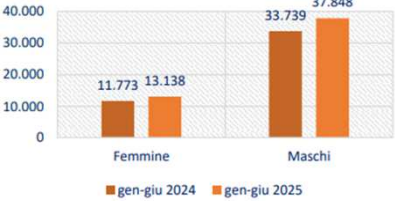


DENUNCE DI MALATTIE PROFESSIONALI PER GESTIONE E GENERE
ANNI 2023-2024

Gestione	Genere	gen-dic 2023	gen-dic 2024	var%	comp % 2024	
					genere	gestione
Industria e servizi		60.591	73.723	21,7%	100,0%	83,3%
	Maschi	45.501	55.607	22,2%	75,4%	
	Femmine	15.090	18.116	20,1%	24,6%	
Agricoltura		11.500	14.026	22,0%	100,0%	15,8%
	Maschi	7.833	9.499	21,3%	67,7%	
	Femmine	3.667	4.527	23,5%	32,3%	
Conto Sato		663	750	13,1%	100,0%	0,8%
	Maschi	273	271	-0,7%	36,1%	
	Femmine	390	479	22,8%	63,9%	
Totale		72.754	88.499	21,6%	100,0%	
	Maschi	53.607	65.377	22,0%	73,9%	
	Femmine	19.147	23.122	20,8%	26,1%	

Fonte: elaborazione archivi statistici Inail - dati aggiornati al 31.12 di ciascun anno
Nota: dati provvisori e soggetti a consolidamento

Denunce di malattie professionali per genere



Tutti gli infortuni denunciati e riconosciuti per anno evento



Esiti degli eventi	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
a - Mortali	70	90	80	53	49	342
b - Permanente > 16%	461	456	453	442	243	2.055
c - Permanente da 6% a 15%	2.469	2.027	2.257	2.073	1.244	10.070
d - Permanente da 1% a 5%	5.166	3.894	4.667	4.628	4.091	22.446
e - Temporanea > 40 gg	5.015	6.048	4.429	4.676	5.550	25.718
f - Temporanea =< 40 gg	40.937	34.851	34.465	37.594	34.934	182.781
Totale	54.118	47.366	46.351	49.466	46.111	243.412

ASL e comune dell'evento (drill)

ASL	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
⊕ AUSL Bologna	10.155	9.448	9.114	9.597	8.412	46.726
⊕ AUSL della Romagna	13.323	11.579	11.700	12.420	11.641	60.663
⊕ AUSL Ferrara	3.216	2.795	2.653	3.270	2.807	14.741
⊕ AUSL Imola	1.538	1.256	1.325	1.429	1.307	6.855
⊕ AUSL Modena	9.787	7.979	8.089	8.645	8.286	42.786
⊕ AUSL Parma	6.156	5.184	5.180	5.706	5.347	27.573
⊕ AUSL Piacenza	3.394	3.395	2.703	2.875	2.791	15.158
⊕ AUSL Reggio Emilia	6.549	5.730	5.587	5.524	5.520	28.910
Totale	54.118	47.366	46.351	49.466	46.111	243.412

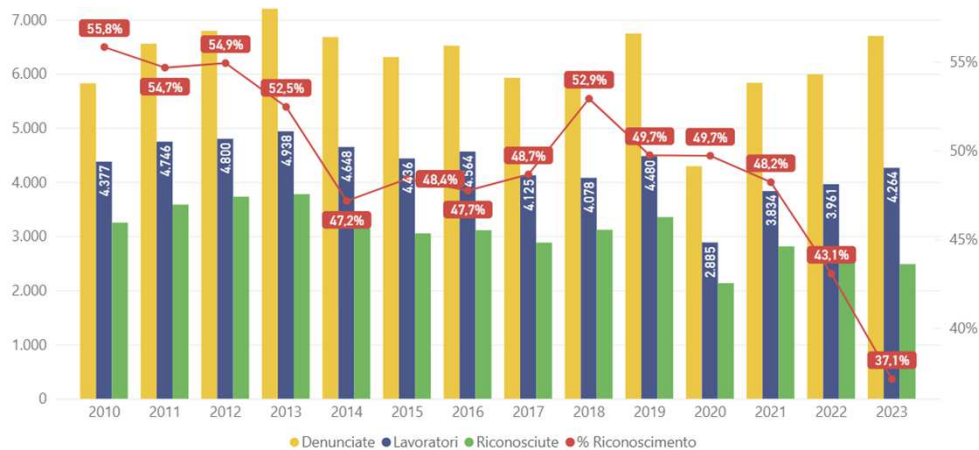


FIGURE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

1. DATORE di LAVORO
2. RESPONSABILE del SPP (RSPP)
3. DIRIGENTI
4. PREPOSTI
5. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI per la SICUREZZA (RLS)
6. MEDICO COMPETENTE
7. ADDETTI ALL'EMERGENZA
8. LAVORATORI



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) **nominare il medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.

b) **designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio**, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b-bis) **individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19**. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;⁴⁶

c) **nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza**;

d) **fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) **inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto**;

g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, **comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro**;



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) **adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37**;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) **consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute**;

o) **consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda**;

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda**;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124**;



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO e DIRIGENTE

- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;**
 t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'**articolo 43**. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
 u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'**articolo 35**;
 z) **aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;**
 aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 bb) **vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.**

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) **la natura dei rischi;**
 b) **l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;**
 c) **la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;**
 d) **i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;**
 e) **i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.**



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- a) **collabora con il DDL e il SPP alla valutazione dei rischi**, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione, informazione e alla organizzazione del primo soccorso. Collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute
- b) **programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati**
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore su formato cartaceo o informatizzato. La cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione degli accertamenti e la trascrizione dei risultati.



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale
 - e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio. L'originale della cartella va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni. (sanzione *a carico del DDL*)
 - f) --- ABROGATA ---
 - g) fornisce informazioni ai lavoratori e al RLS sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine
 - h) informa ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria, e a richiesta dello stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria
 - i) comunica per iscritto, in occasione della riunione periodica, al DDL, all'RSPP e all'RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
-



OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno, o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi; la periodicità diversa dall'annuale va comunicata al DDL ai fini della annotazione nel DVR
 - m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività
 - n) comunica con autocertificazione al Ministero della Salute il possesso dei titoli e requisiti dell'art.38
-



SORVEGLIANZA SANITARIA

**insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute
e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro,
ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**

SORVEGLIANZA SANITARIA



insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Visite mediche specialistiche
Questionari
Esami strumentali
Indagini di laboratorio
Indagini diagnostiche
Consulenze specialistiche

Compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi

Effetti precoci sulla salute correlati all'esposizione professionale

Verifica delle misure di prevenzione dei rischi



SORVEGLIANZA SANITARIA

Visita medica **preventiva**, anche in fase preassuntiva

Visita medica **periodica** (di norma una volta all'anno)

Visita medica **su richiesta del lavoratore** qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute

Visita medica **in occasione del cambio della mansione**

Visita medica **alla cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti

Visita medica **precedente alla ripresa del lavoro**, a seguito dell'**assenza** per motivi di salute, superiore a **60 giorni** qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l'idoneità alla mansione

La sorveglianza sanitaria è finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41, comma 4)

SORVEGLIANZA SANITARIA



**VERIFICA DI ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE
STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO REGIONI 30 Ottobre 2007

S.S. finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4)

Visite specialistiche in medicina del lavoro
con anamnesi mirata

Test di screening su urina

Verifica positiva: giudizio di inidoneità
temporanea alla specifica attività

Invio ai SERT

**addetti alla
guida di
macchine di
movimentazione
terra e merci**



DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE ALCOLICHE

PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO REGIONI 16 Marzo 2006

S.S. finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art.41, comma 4)

MANSIONI A RISCHIO

mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Audit C

Test alcolimetrico effettuato dal medico competente o dal medico dell'Organo di Vigilanza

Se test positivo: invio ai SERT



SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

Idoneità

Idoneità parziale, temporanea o permanente

con prescrizioni

con limitazioni

Inidoneità, temporanea o permanente

Avverso il giudizio del medico competente è ammesso **RICORSO**, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).

Il medico competente **informa per iscritto** il datore di lavoro e il lavoratore (art.41, comma 8)



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1) Ogni lavoratore **deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro**, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 - 2) I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;**
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose²⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
-



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.**
-



INFORTUNI
RISCHIO CHIMICO
RISCHIO BIOLOGICO
MICROCLIMA
VIBRAZIONI MECCANICHE - POSTURA
STRESS
MOVIMENTAZIONE CARICHI

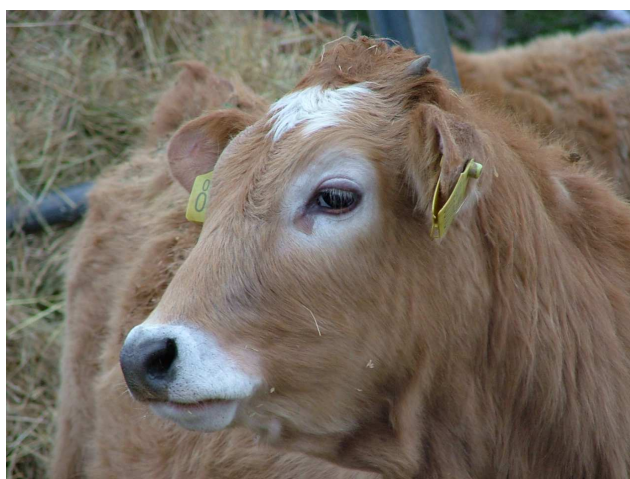


- **Manutenzione veicoli**
 - **Idoneità fisica autista**
 - **Comportamento alla guida**
 - **Organizzazione**
 - **Ritmi di lavoro**
-

CADUTA PIANI



TRAUMI PROVOCATI DA ANIMALI



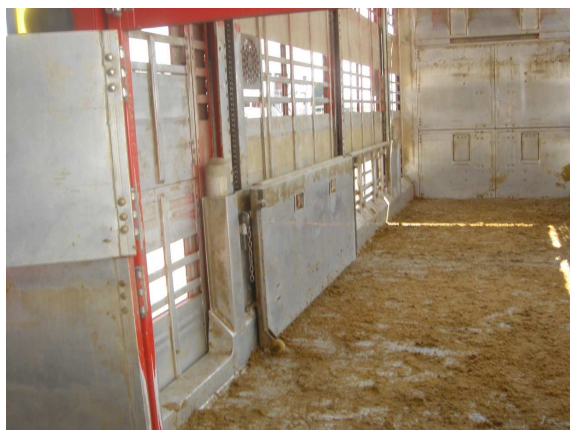
CADUTE



CADUTE



POSIZIONAMENTO TRAMEZZE



VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL CORPO INTERO



SOVRACCARICO BIOMECCANICO DEL RACHIDE



- scorretta posizione di guida
- prolungata postura assisa
- scarsa visibilità che costringe il conducente a movimenti di torsione ed estensione
- cattive condizioni del sedile
- guida veloce su un fondo stradale dissestato

RUMORE (da valutare)



STRESS LAVORO CORRELATO



MICROCLIMA



RISCHIO CHIMICO



RISCHIO BIOLOGICO



RISCHIO BIOLOGICO



FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Tessuti e fluidi biologici infetti, lesioni cutanee degli animali, deiezioni (feci ed urine), strumenti e superfici di lavoro contaminate, bioaerosol, liquami e acqua contaminata

VIE DI ESPOSIZIONE

Contatto con animali e loro con fluidi biologici
Contatto accidentale delle mucose di occhi e naso con schizzi e gocce contaminate
Contatto con strumenti e superfici di lavoro contaminate
Inalazione di bioaerosol contaminato
Inoculazione tramite vettore: morso di zecche, puntura di insetti ematofagi
Ingestione accidentale: mani sporche, goccioline aerodisperse sulle labbra



EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni, intossicazioni e allergie. Principali patologie: listeriosi, tubercolosi, brucellosi, dermatomicosi, carbonchio, leptospirosi, salmonellosi, parassitosi varie, enterocoliti

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

Tessuti e fluidi biologici infetti (placente, feti, visceri, linfonodi intestinali, cute, sperma), lesioni cutanee degli animali, deiezioni, strumenti e superfici di lavoro contaminate, bioaerosol, liquami e acqua contaminata.

VIE DI ESPOSIZIONE

Contatto con animali, loro tessuti e fluidi biologici; contatto accidentale delle mucose di occhi e naso con schizzi e gocce contaminate
Contatto con strumenti e superfici di lavoro contaminate
Inalazione di bioaerosol contaminato
Lesioni da morsicature
Inoculazione tramite vettore: morso di zecche, puntura di insetti ematofagi
Ingestione accidentale: mani sporche, goccioline aerodisperse sulle labbra



EFFETTI SULLA SALUTE

Infezioni, intossicazioni e allergie. Principali patologie: mal rossino, leptospirosi, tubercolosi, brucellosi, salmonellosi, parassitosi varie, enterocoliti.

RISCHIO BIOLOGICO



QUALI SOLUZIONI ?

- **Misure igieniche - disinfezione**
- **Formazione lavoratori**
- **Procedure speciali per trasporto animali infetti**
- **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**

**DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente decreto si intende per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato “DPI”, **qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro**, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI:

- a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
- e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
- f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
- g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

**Art. 75****OBBLIGO DI USO**

1. **I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.**

Art. 76**REQUISITI DEI DPI**

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al **regolamento (UE) n. 2016/425 (N)80**.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Nelle operazioni di carico/scarico dei BOVINI il rischio è rappresentato dal **contatto cutaneo con gli animali e da schizzi di urine e feci**.

Nelle operazioni di allontanamento delle deiezioni con l'aiuto di getti d'acqua il rischio è sempre rappresentato da **schizzi e imbrattamento di acqua contaminata con feci e urine**.

Nelle operazioni di carico/scarico e trasferimento dei SUINI il rischio è sempre rappresentato da **schizzi di urine e feci**.

Nelle operazioni di lavaggio, disinfezione degli autocarri e della stalla di sosta il rischio è rappresentato da aerosol, **schizzi e imbrattamento di acqua contaminata con feci e urine**.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



- tutti i DPI devono essere muniti del marchio CE;
 - devono essere rispettate le istruzioni del fabbricante;
 - tutti i DPI utilizzati devono essere della taglia giusta/siano adatti a chi li indossa;
 - i DPI devono essere utilizzati per il periodo di tempo indicato dal fabbricante;
 - i DPI devono essere sottoposti a pulitura e manutenzione adeguate;
 - l'utilizzatore dei DPI deve essere stato istruito sull'uso dei DPI appropriati;
 - i DPI non devono scaduti (anche gli elmetti e gli occhiali hanno una data di scadenza);
 - i DPI non devono essere utilizzati per fini diversi da quelli indicati dal fabbricante;
 - i DPI non devono essere usati contemporaneamente ad altri DPI incompatibili.
-

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Area del corpo da proteggere	Simbolo	Descrizione	Fase di lavoro
La protezione degli arti inferiori		La protezione individuale degli arti inferiori è eseguita con DPI atti a proteggere i piedi preservandone l'incolumità e garantendo una buona stabilità del lavoratore. Comprendono: scarpe, ginocchiere, ghettoni, suole amovibili, dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede. Le calzature previste in lavori a rischio elevato (cantieri edili, cantieri stradali, officine meccaniche, officine metallurgiche, ecc.) devono possedere i seguenti requisiti: buona stabilità, slancio facile, puntale resistente agli urti, soletta anti-perforazione, suola antiscivolo, protezione caldo/freddo, calotta di protezione del calcagno, imbottitura salva-malleolo, protezione contro le micosi e protezione contro le cariche elettrostatiche.	Tutte le fasi di movimentazione degli animali.
La protezione del corpo e della pelle		Per questo tipo di protezione i DPI sono molteplici: indumenti di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologiche, calore, radiazioni, e altro), dispositivi di protezione di tronco e addome (giubbotti o grembiuli) e dispositivi di protezione della pelle (creme protettive, pomate).	Cura degli animali, assistenza veterinaria, gestione delle deiezioni, attività di pulizia e sanificazione dei locali.

Area del corpo da proteggere	Simbolo	Descrizione	Fase di lavoro
La protezione delle vie respiratorie		Questi DPI servono a proteggere le vie respiratorie da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a permettere la normale respirazione. In generale sono maschere a pieno facciale, semimaschere, mascherine antipolvere ed autorispiratori.	Sanificazione e pulizia di ambienti confinati (silos, cisterne, ecc.).
La protezione degli occhi		I DPI per la protezione di questi organi particolarmente delicati sono rappresentati da occhiali, maschere, visiere e schermi, utili contro schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi.	Tutte le fasi in cui sia possibile avere contatto con la coda dell'animale, tutte le operazioni veterinarie, contatto con secreti. Operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione con prodotti caustici o irritanti per gli occhi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



ADEGUATI AL RISCHIO SPECIFICO

MARCATURA CE

MANTENUTI IN EFFICIENZA

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI



- **GUANTI** (antitaglio, rischio chimico)
- **STIVALI IN GOMMA** (puntale protettivo, suola antiscivolo)
- **VESTIARIO PROTETTIVO**
- **DPI RESPIRATORI**
- **SCHERMI PROTEZIONE VISO**





**Insieme di manovre
che si applicano senza l'ausilio di
attrezzature particolari
e che consentono
di preservare la vita o migliorare le
condizioni generali della persona
che ha subito
un evento dannoso o un malore.**



**GESTIONE EMERGENZE
DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
- a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);**
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;**
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
 - e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.*
-



**GESTIONE EMERGENZE
DISPOSIZIONI GENERALI**

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. *Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.*

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



PRIMO SOCCORSO

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.



- CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE
- ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
- REQUISITI E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI
- ATTREZZATURE MINIME PER GLI INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO

Art. 2

Nelle aziende o unità produttive
che hanno lavoratori che prestano la propria attività in **luoghi isolati, diversi**
dalla sede aziendale,
il datore di lavoro è tenuto a fornire loro
il pacchetto di medicazione
ed un mezzo di comunicazione idoneo

PACCHETTO DI MEDICAZIONE (gruppo C)



- guanti sterili monouso
- sacchetti monouso per rifiuti sanitari
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 % di iodio
- flaconi di soluzione fisiologica
- compresse di garza sterile da 10X10 e 18X40
- confezione di cotone idrofilo e benda orlata
- confezioni di cerotti di varie misure
- un paio di forbici e pinzette da medicazione sterili monouso
- confezione di ghiaccio pronto uso
- rotoli di cerotto alto cm. 2,5
- laccio emostatico

Istruzioni sulle modalità di impiego



LA SICUREZZA SUL LAVORO NEL TRASPORTO ANIMALI



- Il datore di lavoro deve acquistare degli allestimenti per il trasporto di animali conformi alle norme di sicurezza. Ogni allestimento deve essere accompagnato da un manuale d'uso. Il datore di lavoro è tenuto a verificare se ci sono carenze evidenti su ogni nuovo allestimento. Se si tratta di un allestimento dotato di parti meccaniche, è necessario richiedere anche una dichiarazione CE di conformità.
- Le persone addette alla manovra degli allestimenti per il trasporto di animali devono essere addestrati sulle misure di sicurezza da adottare. L'addestramento deve avvenire prima del primo utilizzo e tener conto degli aspetti principali indicati nel manuale d'uso.
- Il datore di lavoro deve individuare i pericoli principali e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.
- Gli allestimenti per il trasporto di animali devono essere utilizzati solo in condizioni di sicurezza. Pertanto, è indispensabile svolgere interventi periodici di manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
e
BUON LAVORO



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA